

Unione dei Comuni Montani Media Ossola

Trontano-Pallanzeno-Beura Cardezza

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

CAPO I	PRINCIPI GENERALI
	Articolo 1 Finalità e definizioni
	Articolo 2 Ambito di applicazione
	Articolo 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza
CAPO II	OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
	Articolo 4 Notificazione
	Articolo 5 Responsabile
CAPO III	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I	RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI
	Articolo 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
	Articolo 7 Obblighi degli operatori
	Articolo 8 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
	Articolo 9 Informazioni rese al momento della raccolta
Sezione II	DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
	Articolo 10 Diritti dell'interessato
	Articolo 11 Sistemi integrati di videosorveglianza
	Articolo 12 Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali
Sezione III	SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI
	Articolo 13 Sicurezza dei dati
	Articolo 14 Istituti scolastici
	Articolo 15 Il deposito dei rifiuti
	Articolo 16 Cessazione del trattamento dei dati
	Articolo 17 Limiti alla utilizzabilità di dati personali
	Articolo 18 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
Sezione IV	COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
	Articolo 19 Comunicazione
CAPO IV	TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
	Articolo 20 Tutela
	Articolo 21 Disposizione generale

ALLEGATI

1. Modello 1: Visione e riproduzione delle immagini della videosorveglianza. Disposizione di servizio
2. Modello 2: Modulo per autorizzazione all'accesso ai locali e visualizzazione delle immagini in diretta
3. Modello 3: Modulo per autorizzazione all'accesso ai locali, visualizzazione delle immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere
4. Modello 4: Modulo per l'autorizzazione all'accesso ai locali per manutenzione ed eventuali verifiche tecniche
5. Modello 5: Informativa sistema di videosorveglianza del territorio comunale e ubicazione telecamere

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto integrato di videosorveglianza nel territorio dei Comuni di Beura-Cardezza-Pallanzeno-Trontano, gestito dall'Unione dei Comuni Montani Media Ossola – Servizio Associato di Polizia Locale, collegato alla Questura di Verbania e al Comando Provinciale dei Carabinieri di Verbania, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. Il monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere è posizionato nella sede municipale di Pallanzeno ove è ubicato l'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Montani Media Ossola.
3. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche intervenute e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute.
4. A norma dell'art. 4, comma 1, lett. b del Codice e dell'art. 2, comma 2 del suddetto provvedimento a carattere generale viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.
5. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "dato personale", si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "titolare", l'Unione dei Comuni Montani Media Ossola, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto integrato di videosorveglianza, attivato nel territorio comunale dei Comuni di Beura-Cardezza/Pallanzeno/Trontano e collegato alla saletta server degli Uffici della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Montani Media Ossola, alla Questura del V. C. O e al Comando Provinciale dei Carabinieri di Verbania.
2. L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
 - liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
 - proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
 - finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
 - necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Articolo 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi a quelle demandate ai Comuni in particolare dal D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale del 14.04.2003 n. 3 e successive modifiche intervenute, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:
 - a) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
 - b) possibilità d'identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento;
 - c) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
 - d) vigilare sul pubblico traffico;
 - e) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili e in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
 - f) la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 - g) la protezione della proprietà;
 - h) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 - i) l'acquisizione di prove.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4 Notificazione

1. L'Unione dei Comuni Montani Media Ossola, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modifiche intervenute.

Articolo 5
Responsabile

1. Il Presidente dell'Unione dei Comuni Montani Media Ossola, domiciliato in ragione delle funzioni svolte presso l'Ufficio della Polizia Locale, designa un responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato che potrà quindi individuare uno o più incaricati del trattamento dei dati personali.
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 6
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa di cui all'allegato che segue. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
5. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sede della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Montani Media Ossola. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto digitale.
6. Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di video-

sorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

7. Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare. Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Articolo 7 Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al punto 3 del precedente articolo.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 8 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.
5. Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 9 Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'Unione dei Comuni Montani Media Ossola, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area Videosorvegliata – la registrazione viene effettuata dall'Unione dei Comuni".

ni Montani Media Ossola per fini riguardanti la Sicurezza Urbana - Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010".

2. L'Unione dei Comuni Montani Media Ossola si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale e sul sito internet.
3. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al provvedimento dell'8 aprile 2010.
4. Il supporto con l'informativa:
 - dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
 - potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
5. In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

SEZIONE II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 10 Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
 - d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
7. Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).
8. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del Codice).
9. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a, del Codice); viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b, del Codice).

Articolo 11

Sistemi integrati di videosorveglianza

1. I Comuni di Beura-Cardezza, Pallanzeno e Trontano, costituiti in Unione dei Comuni Montani Media Ossola, hanno realizzato un sistema integrato di videosorveglianza, con unico server, che verrà gestito dalla Polizia Locale nell'ambito delle funzioni fondamentali ad essa conferite.

Articolo 12

Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali

1. Anche gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio effettuano attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali.
2. E' stato individuato al punto 4.6 del citato provvedimento del Garante un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale. In particolare:
 - a. l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
 - b. nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.
3. Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali già il punto 3.2.1 del citato provvedi-

mento del Garante la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).

SEZIONE III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 13 Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, c. 4. Alla sala server, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre il Presidente dell'Unione e i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni Montani Media Ossola o loro delegati, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato o suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
2. La sala di controllo master è sistematicamente chiusa, è ubicata presso la sede comunale e non è accessibile al pubblico.
3. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
4. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).
5. Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).
6. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
 - e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
 - f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
7. A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

8. Si dovrà trattare di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
9. Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.
10. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

Articolo 14 Istituti scolastici

1. Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.
2. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.
3. E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.
4. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Articolo 15 Il deposito dei rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Articolo 16 Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 17 Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute.

Articolo 18

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute.

SEZIONE IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 19

Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Unione dei Comuni Montani Media Ossola Comune a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 20

Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

Articolo 21

Disposizione generale

1. Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso l'Unione dei Comuni Montani Media Ossola, a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Unione dei Comuni Montani Media Ossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

(Codice fiscale 93036880032 – Partita IVA 02393190034)

e-mail: protocollo@unionemediaossola.it

Telefono 032451195 – Fax 032453454

Via Casella n. 1 – CAP 28884

In ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento n. _____ del _____, comunico che, con decorrenza odierna, presso la nostra Centrale Operativa è depositata una borsa all'interno della quale in un raccoglitore a fogli trasparente è conservata una busta sigillata recante all'esterno la dicitura "Sistema di videosorveglianza"; all'interno della stessa busta è contenuta un'ulteriore busta con la dicitura "accesso immagini"; all'interno della busta è conservato un foglio con scritta la password che permette l'attivazione della procedura software di visione delle immagini.

La procedura da seguire per permettere la visione e/o l'asportazione di immagini registrate è tassativamente la seguente, sia per richieste provenienti dall'interno del nostro Comando, sia per quelle provenienti da altre Forze di Polizia:

1. inoltro di richiesta scritta (anche via fax) sottoscritta dal responsabile della struttura richiedente e indirizzata allo scrivente, dalla quale deve risultare che le immagini da visionare o da asportare possono essere utili per l'accertamento di reati;
 2. rilascio di apposita autorizzazione scritta, firmata dallo scrivente o dall'ufficiale che ne fa le veci, da trasmettere eventualmente in copia al richiedente e, per conoscenza, alla Centrale Operativa; l'originale deve essere consegnata al/alla Signor/a _____ che provvederà a conservarlo in caso di ispezione da parte di delegati del Garante;
 3. concordare con il richiedente (se vuole, che può assistere alla visione delle immagini) e il personale abilitato della Centrale Operativa il giorno e l'ora del sopralluogo;
 4. prelevare la borsa dalla Centrale Operativa;
 5. aprire la/le buste necessarie per le operazioni da compiere, alla presenza di personale della Centrale Operativa tenuto a verificare i files visionati delle immagini (numero telecamere ed orario delle immagini visionate);
 6. al termine delle operazioni, compilare presso la Centrale Operativa l'apposito registro degli accessi e delle consultazioni/prelievi immagini;
 7. provvedere a re-imbustare nelle buste a disposizione nella tasca della stessa borsa ciò che è stato tolto dalla/e buste aperte avendo cura di controfirmare le buste sigillate sui lembi di chiusura;
 8. la signoria Vostra dovrà munirsi di idonee credenziali personali di autenticazione per l'accesso al personal computer ed di avvio del sistema, che permettano di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza;
 9. Le credenziali di autenticazione per l'accesso alle immagini dovrà essere cambiata ogni 15 giorni.
- Per quanto concerne le richieste di accesso presentate da privati cittadini, la procedura prevista è la seguente:
- il richiedente deve compilare la richiesta di accesso secondo moduli disponibili presso il posto di controllo; nella richiesta bisogna indicare tutti i dati utili ad identificare persone/luoghi/situazioni aventi relazione a fattispecie giuridiche previste come reato dalla vigente normativa penale;
 - tali richieste vanno trasmesse al/alla Signor/a _____ che provvederà a registrarle, catalogarle ed a predisporre, se previsto, apposita autorizzazione da far sottoscrivere allo scrivente e ad incaricare uno degli Ufficiali delegati ad effettuare il sopralluogo presso la Centrale Operativa con le modalità sopra descritte;
 - nei casi si riscontrino registrazioni di un certo interesse, queste verranno salvate su disco e consegnate al/alla Signor/a _____ che provvederà a custodirle fino a che il richiedente non avrà presentato denuncia/querela. Le immagini acquisite verranno trasmesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria o al Comando che ha ricevuto la denuncia/querela, dandone comunicazione al privato che ne ha presentato richiesta.

Unione dei Comuni Montani Media Ossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

(Codice fiscale 93036880032 – Partita IVA 02393190034)

e-mail: protocollo@unionemediaossola.it

Telefono 032451195 – Fax 032453454

Via Casella n. 1 – CAP 28884

Oggetto: Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza.
Individuazione soggetti preposti.

Il/la sottoscritto/a _____ nella sua qualità di responsabile del trattamento dati
concernente il sistema di videosorveglianza:

Visto il provvedimento a carattere generale emanato dal Garante dei Dati Personali pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010;

Considerato che i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e
preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di
accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in
relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del relativo Codice);

Accertato che devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al
titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se
soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica);

Preso atto che è inevitabile (in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza,
anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati)
le misure minime di sicurezza possano variare anche significativamente ed è tuttavia necessario che le
stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

Letto l'art. 3.3.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010 mediante il quale viene stabilito che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art. 30 del relativo Codice) e che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom,

ecc.). Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento (art. 29 del relativo Codice);

Considerato che il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice relativo;

Appurato che l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del relativo Codice:

DISPONE

Il/la signor/a _____ nella sua qualità di _____ è incaricato ed autorizzato a trattare i dati personali presenti nel sistema di videosorveglianza nel Comune di _____ nell'ambito di svolgimento dell'attività di gestione delle immagini; in particolare la signoria Vostra è autorizzata ad accedere ai locali e visualizzare le immagini in diretta.

Il Responsabile del trattamento dati

Per accettazione

Unione dei Comuni Montani Media Ossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

(Codice fiscale 93036880032 – Partita IVA 02393190034)

e-mail: protocollo@unionemediaossola.it

Telefono 032451195 – Fax 032453454

Via Casella n. 1 – CAP 28884

Oggetto: Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza. Individuazione soggetti preposti.

Il/la sottoscritto/a _____ nella sua qualità di responsabile del trattamento dati concernente il sistema di videosorveglianza:

Visto il provvedimento a carattere generale emanato dal Garante dei Dati Personali pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010;

Considerato che i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del relativo Codice);

Accertato che devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica);

Preso atto che è inevitabile (in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati) le misure minime di sicurezza possano variare anche significativamente ed è tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie *wi-fi*, *wi-max*, *Gprs*).

Letto l'art. 3.3.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010 mediante il quale viene stabilito che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art. 30 del relativo Codice) e che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che so-

no unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento (art. 29 del relativo Codice);

Considerato che il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice relativo;

Appurato che l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 169 del relativo Codice;

DISPONE

Il/la signor/a _____ nella sua qualità di _____ è incaricato ed autorizzato a trattare i dati personali presenti nel sistema di videosorveglianza nel Comune di _____ nell'ambito di svolgimento dell'attività di gestione delle immagini; in particolare la signoria Vostra è autorizzata ad accedere ai locali, visualizzare le immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere.

Il Responsabile del trattamento dati

Per accettazione

Unione dei Comuni Montani Media Ossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

(Codice fiscale 93036880032 – Partita IVA 02393190034)

e-mail: protocollo@unionemediaossola.it

Telefono 032451195 – Fax 032453454

Via Casella n. 1 – CAP 28884

Si autorizza il sig. _____ nella qualità di _____ ad eseguire interventi derivanti da esigenze e/o manutenzioni dell'impianto della videosorveglianza.

La S.V. potrà accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo al solo fine di effettuare opere di manutenzione ed eventuali verifiche tecniche, esclusivamente in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazioni abilitati della visione delle immagini.

Unione dei Comuni Montani Media Ossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

(Codice fiscale 93036880032 – Partita IVA 02393190034)

e-mail: protocollo@unionemediassola.it

Telefono 032451195 – Fax 032453454

Via Casella n. 1 – CAP 28884

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003)

IL PRESIDENTE

Visto il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003 n. 174, S.O. ed entrato in vigore il 01 gennaio 2004;

Visto il "Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione" del Garante per la protezione dei dati personali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06 aprile 2004, n. 81, ed in particolare il punto 6), lettera e);

Visto il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004 ad integrazione del provvedimento del 29 novembre 2000, pubblicato sul bollettino del Garante n. 14/15;

Vista la deliberazione 08.04.2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute;

Richiamato l'art. 3.1 del provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute, nel quale viene evidenziato che l'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi pre-registrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito);

Richiamato l'art. 3.1.2 del provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute, mediante il quale il Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente auspicabile che l'informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati:

RENDE NOTO

I Comuni di Beura-Cardezza, Pallanzeno e Trontano hanno realizzato un sistema integrato di videosorveglianza urbana, gestito dall'Unione dei Comuni Montani Media Ossola, finalizzato alla tutela della sicurezza urbana e che l'attività di videosorveglianza è rivolta alle finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale del 14.04.2003 n. 3 e successive modifiche intervenute, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:

- a) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
- b) identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorghi per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
- c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
- d) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- e) vigilare sul pubblico traffico;
- f) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- g) la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;

- h) la protezione della proprietà;
- i) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- j) l'acquisizione di prove.

Il sistema è composto da una centrale operativa Master per la visualizzazione e il controllo delle immagini e da un sistema di acquisizione e memorizzazione, collocati presso il Comando di Polizia Locale e collegati con la Questura ed il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Verbania.

Le telecamere sono installate nelle seguenti aree cittadine:

UBICAZIONE TELECAMERE PALLANZENNO

ELENCO TELECAMERE			
	N°	TELECAMERA	POSIZIONE
DOME	1	Lettura targhe	Via Sempione (vicinanza farmacia)
DOME	2	Contestuale	Via Sempione (vicinanze farmacia)
DOME	3	Contestuale	Via Lisca (vicinanze impianti sportivi)
DOME	4	Lettura targhe	Via Lisca (vicinanze impianti sportivi)
DOME	5	Contestuale	Piazza Municipio (davanti scuole elementari)
DOME	6	Lettura targhe	Via Lisca (davanti magazzini comunali)
DOME	7	Contestuale	Via Sempione (vicinanze cimitero)
DOME	8	Contestuale	Via Casella Municipio

UBICAZIONE TELECAMERE BEURA-CARDEZZA

ELENCO TELECAMERE			
	N°	TELECAMERA	POSIZIONE
DOME	1	Contestuale	Strada Provinciale per Cardezza
DOME	2	Contestuale	Piazza Municipio

UBICAZIONE TELECAMERE TRONTANO

ELENCO TELECAMERE			
	N°	TELECAMERA	POSIZIONE
DOME	1	Lettura targhe	Via Provinciale/Via Quarata
DOME	2	Contestuale	Piazza Paolo Ferraris
DOME	3	Contestuale	Via Pello
DOME	4	Lettura targhe	Via Strada Statale 337
DOME	5	Contestuale	Via Strada Statale 337 /Strada Vecchia
DOME	6	Contestuale	Via Leonardo da Vinci
DOME	7	Lettura targhe	Via Provinciale/Via Leonardo da Vinci

L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

A tal fine in applicazione della disciplina si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'Ente Unione dei Comuni Montani Media Ossola, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b. b) raccolti e registrati per le finalità e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c. c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d. d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito;
- e. e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Comunale con apposito atto.

Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.

Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Inoltre, alcune delle telecamere (vedasi dettagliato allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento) sono dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale.

Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale.

In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su un supporto digitale.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.

La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Obblighi degli operatori

L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al punto 3 dell'art. 6 del Regolamento per la Disciplina di Videosorveglianza. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Sicurezza dei dati

Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre il Presidente dell'Unione i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione o loro delegati, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato o suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

1. La sala di controllo master è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in via Casella n. 1, presso il Municipio di Pallanzeno e non è accessibile al pubblico.
2. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
3. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).

Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Si dovrà trattare di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.

Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

Informazioni rese al momento della raccolta

L'Unione dei Comuni Montani Media Ossola in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area Videosorvegliata – la registrazione viene effettuata dall'Unione dei Comuni Montani Media Ossola per fini riguardanti la Sicurezza Urbana - Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010".

L'Unione dei Comuni Montani Media Ossola nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al provvedimento dell'8 aprile 2010.

Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

- a) dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- b) dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- c) potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informazione adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Presidente dell'Unione.

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

E' assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati riguarda tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del Codice).

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a, del Codice); viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b, del Codice).

L'Unione dei Comuni Montani Media Ossola, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196, provvederà ad installare un'adeguata segnaletica permanente nelle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere attraverso appositi avvisi.

L'Unione dei Comuni Montani Media Ossola nella persona del titolare comunicherà alla cittadinanza l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto o l'eventuale cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, mediante idonei mezzi di informazione.

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 141 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003.

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito dell'Unione dei Comuni Montani Media Ossola.

Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

Il Presidente